

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI PER LA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI TREVISO

TEL. 0422 546304 - FAX 0422 55073

Prot. n. 437

Treviso, li 23/03/2009

CIRCOLARE N. 3/2009

A tutti gli Avvocati
Loro sedi

1) TRIBUNALE DI TREVISO – FASCICOLI DI PARTE NON RITIRATI

La cancelleria civile del Tribunale di Treviso ha comunicato all'Ordine che risultano giacenti diversi fascicoli di parte inerenti a cause definite e ci invita a sollecitare gli iscritti a provvedere al loro ritiro.

Si tratta di un vizio endemico di molti avvocati finora sordi ad ogni raccomandazione e a tutti i solleciti.

L'Ordine ora agirà così: inviterà con comunicazione via fax ciascun interessato a provvedere al ritiro dei fascicoli che lo riguardano con la massima sollecitudine, e comunque non oltre 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, rammentando gli obblighi nei confronti del cliente per la conservazione e la restituzione della documentazione affidata a titolo fiduciario, anche sotto il profilo del rispetto della normativa sulla privacy.

Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio provvederà ad inviare il fascicolo contrassegno con addebito dei costi relativi all'indirizzo del collega inadempiente. Rammentiamo che il reiterato rifiuto al doveroso ritiro dei fascicoli di parte, che denota mancata diligenza nella custodia e nella restituzione della documentazione al cliente, oltre che inosservanza di un elementare obbligo, potrà venire valutato anche sotto l'aspetto deontologico.

2) INCOMPATIBILITA' ISCRIZIONE ALL'ALBO

In vista della periodica revisione dell'Albo sembra opportuno ricordare che l'Avvocato ha il dovere di evitare incompatibilità ostative alla sua permanenza nell'Albo e, nel dubbio, deve richiedere il parere del proprio Consiglio dell'Ordine.

A questa previsione dell'art. 16 del Codice Deontologico si affianca l'onere del Consiglio di procedere alla cancellazione dall'Albo del proprio iscritto che si trovi in un caso di incompatibilità, ai sensi dell'art. 37 n. 1 del R.D.L. 28/11/1933 n. 1578.

Vista la sua frequente ricorrenza si evidenzia che, per orientamento costante del Consiglio Nazionale Forense, l'assunzione di effettivi poteri gestori e di rappresentanza di società commerciali con scopo di lucro è assolutamente incompatibile con la permanenza nell'Albo.

Vorrete, pertanto, tenere in debito conto tale indicazione, facendo immediatamente cessare questa ed altre eventuali situazioni di incompatibilità.

3) SOSTITUTI DI UDIENZA

E' stato segnalato che qualche avvocato che svolge il ruolo di sostituto in udienza, dopo aver dichiarato di comparire in sostituzione del legale mandatario, "come da delega che dimette", sovente estrae dalla borsa un pacco di deleghe firmate in bianco e ne compila una di fronte allo stesso magistrato.

E' pacifico che tale comportamento non brilla per eleganza, anche se la delega in bianco nel rapporto di collaborazione tra colleghi è prassi insopprimibile.

Il "sostituto" vorrà quindi presentare al giudice la delega previamente compilata per non creare l'equivoco di una indifferente intercambiabilità che può essere scambiata per superficialità nell'affrontare l'impegno d'udienza.

4) ARREDI AL PIANO QUINTO DEL TRIBUNALE

Avrete notato che il 4° e il 5° piano del Tribunale, in prossimità delle aule in cui i magistrati tengono le udienze, sono stati muniti di tavoli d'appoggio e di alcuni appendiabiti di cui tutti i colleghi sentivano l'esigenza. Abbiamo ritenuto che offrire un minimo di comodità ai colleghi nell'esercizio del proprio quotidiano lavoro, meritasse la spesa che l'Ordine ha affrontato.

Sono state applicate per buona memoria targhette di attribuzione della proprietà di tali arredi al Consiglio dell'Ordine.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Avv. Paolo De Girolami)
